

**Versione provvisoria - Fa fede solo la versione pubblicata nella  
Raccolta ufficiale delle leggi federali RU**

## **Ordinanza dell'USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici**

### **Modifica del 10 gennaio 2018**

---

*L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)  
ordina:*

I

L'ordinanza dell'USAV del 27 agosto 2008<sup>1</sup> sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici è modificata come segue:

*Sostituzione di un termine*

*In tutto l'atto normativo «cavallo» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «equide».*

*Art. 1*

La presente ordinanza disciplina i requisiti degli impianti, delle pratiche di cura, del trattamento degli animali e della documentazione nella detenzione di bovini, suini, ovini, caprini, lama e alpaca, equidi, conigli e polli domestici.

*Art. 8 cpv. 3*

<sup>3</sup> Se per un certo periodo di tempo un animale o un gruppo di animali ha ogni giorno la possibilità di uscire, l'annotazione nel registro delle uscite deve riportare soltanto il primo e l'ultimo giorno di tale periodo.

*Art. 11 cpv. 1*

<sup>1</sup> In caso di ingrasso di vitelli, in un sistema combinato di foraggiamento di prodotti sostitutivi del latte al latte vaccino o alla miscela lattea occorre aggiungere ferro

<sup>1</sup> RS 455.110.1

sotto forma di preparati adeguati; il tenore di ferro presente nel latte o nella miscela latteata deve corrispondere, dopo l'aggiunta, almeno a 2 mg per chilogrammo.

*Art. 24 cpv. 1*

*Concerne soltanto il testo francese*

*Art. 31 cpv. 3*

<sup>3</sup> I lama e gli alpaca devono essere tosati secondo la crescita e le condizioni del loro pelame.

*Titolo dopo l'art. 34*

## **Capitolo 8a: Polli domestici**

*Art. 34a*

<sup>1</sup> Al di sopra dei posatoi destinati ai polli domestici, l'altezza libera deve essere di almeno 50 cm. I posatoi più bassi devono essere collocati a un'altezza minima di 50 cm dal pavimento del pollaio.

<sup>2</sup> Per gli animali di razza nana è possibile ridurre a 40 cm le misure di cui al capoverso 1.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2018.

10 gennaio 2018

Ufficio federale della sicurezza alimentare  
e di veterinaria:

Hans Wyss